



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/18 DEL 17.07.2020

Oggetto: Legge regionale n. 8/2007 (Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza). Istituzione dell'elenco dei centri regionali antiviolenza e delle case di accoglienza. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la legge regionale n. 8 del 7.8.2007, "Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza", successivamente modificata dalla legge regionale n. 26/2013, "Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking", la Regione Sardegna si è assunta il compito di promuovere e coordinare iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme.

Aggiunge l'Assessore che l'obiettivo di avviare un processo volto ad adeguare il tessuto normativo regionale sulla materia, divenuto ormai vetusto per il sopravvenire di disposizioni statali (la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93; il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015), è stato chiaramente espresso fin dalla deliberazione della Giunta regionale n. 52/40 del 22.11.2017, in cui è stata rappresentata la necessità di riformare i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza.

Pertanto, in ottemperanza alla sopra citata deliberazione n. 52/40 del 22.11.2017, con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/2 del 26 febbraio 2020, sono state approvate, in sede preliminare, le nuove "Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere". La predetta deliberazione n. 7/2 del 26 febbraio 2020 è attualmente al vaglio della Commissione consiliare competente.

Le predette linee guida, tra l'altro, fissano i nuovi requisiti strutturali ed organizzativi dei centri antiviolenza (CAV) e delle case di accoglienza (CA).

L'Assessore sottolinea che, per l'esercizio da parte della Regione dei compiti di programmazione e controllo sulla materia, è indispensabile dotare il mosaico normativo regionale di un altro tassello, costituito dall'istituzione dell'elenco dei CAV e CA. L'iscrizione al predetto elenco, infatti, ferma restando la disciplina dei requisiti strutturali e organizzativi definiti dalle nuove linee guida, costituisce condizione indefettibile per poter accedere ai contributi regionali e statali per



l'organizzazione ed il funzionamento di tali strutture. Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali procede alla verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti, in assenza dei quali è concesso un termine di sei mesi (prorogabile di altri trenta giorni) ai fini dell'adeguamento, decorso tale termine il competente Servizio procederà alla cancellazione dall'elenco dei CAV e dei CA.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone alla Giunta regionale di approvare l'istituzione dell'elenco regionale dei CAV e dei CA e di disciplinarne la procedure per l'iscrizione nell'elenco.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare l'istituzione dell'elenco regionale dei centri anti violenza e delle case di accoglienza;
- di stabilire che, per l'iscrizione nell'elenco, i CAV e i CA devono essere in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi attualmente in via di definizione. Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali procede alla verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti, in assenza dei quali è concesso un termine di sei mesi (prorogabile di altri trenta giorni) ai fini dell'adeguamento, decorso tale termine il competente Servizio procederà alla cancellazione dall'elenco dei CAV e dei CA;
- di stabilire che l'iscrizione all'elenco regionale dei centri anti violenza e delle case di accoglienza, a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della costituzione del predetto elenco, è condizione necessaria per accedere in maniera diretta o indiretta all'assegnazione dei contributi regionali e ai contributi statali trasferiti da parte della Regione Sardegna;
- di approvare l'allegato A, recante la procedura per l'iscrizione nell'elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/18
DEL 17.07.2020

- di affidare al Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche Sociali l'adozione degli atti gestionali conseguenti all'entrata in vigore della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda